

## Normativa Regolamenti

### Ministero dell'Economia e delle Finanze - DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (In G.U. Serie Generale n.165 del 16-7-2013)

### Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (In G.U. Serie Generale n.164 del 15-7-2013)

### Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee - DECRETO 4 marzo 2013

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di talune attività nel settore dell'energia elettrica. (In G.U. Serie Generale n.162 del 12-7-2013)

### D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in G.U. n. 146 del 24 giugno 2013 - in vigore dal 9 luglio 2013).

### Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DECRETO 12 giugno 2013 n. 449

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014 (in G.U. n. 152 del 1° luglio 2013).

### DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,

in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 - in vigore in pari data)

## Circolari, Comunicati e Direttive

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - CIRCOLARE 19 LUGLIO 2013 n. 2  
D.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza

Ministero dell'Economia e delle Finanze - COMUNICATO  
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (In G.U. Serie Generale n.166 del 17-7-2013)

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - COMUNICATO  
Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - DELIBERA 23 maggio 2013  
Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. (Delibera n. 24). (In G.U. Serie Generale n.159 del 9-7-2013)

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - COMUNICATO  
Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012). (In G.U. Serie Generale n.146 del 24-6-2013)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - COMUNICATO  
Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a

decorrere dal mese di aprile 2013. (In G.U. Serie Generale n.144 del 21-6-2013)

#### **Istituto Nazionale di Statistica - COMUNICATO**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2013, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (In G.U. Serie Generale n.144 del 21-6-2013)

#### **MINISTERO DEL LAVORO**

**Circolare 19 giugno 2013 n. 24** - Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

**Delibera CIVIT n. 48/2013:** sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 39/2013

**Delibera CIVIT n. 47/2013:** sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013

**Delibera CIVIT n. 46/2013:** in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconfirmità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013.

## **Giurisprudenza**

#### **Corte d'Appello Lecce Civile sez. II 17/7/2013**

**Contratti pubblici - forma scritta - costituisce requisito ad substantiam contratto concluso con la P.A.**

La "forma scritta" costituisce requisito ad substantiam del contratto concluso con la P.A. sicché la sua mancanza determina la nullità del contratto concluso dall'attore, e nulla pertanto può egli legittimamente pretendere in esecuzione di detto accordo negoziale.

#### **Consiglio di Stato sez. V 17/7/2013 n. 3892**

**Gara di appalto - Aggiudicazione provvisoria - Termine di 30 giorni per l'approvazione - È perentorio**

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 163/2006 per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria (..) è da considerarsi perentorio, conseguendo dal suo spirare l'effetto legale di approvazione del

contratto, come si ricava dalla formulazione letterale dell'ultimo periodo del ridetto art. 12, comma 1, del codice dei contratti pubblici (in termini, si veda C.d.S., sez. IV, sentenza 26 marzo 2012 n. 1766).

#### **Consiglio di Stato sez. V 15/7/2013 n. 3791**

**Appalti Pubblici - Verifica a campione requisiti speciali - Termine dieci giorno - È perentorio - È fatta salva solo la forza maggiore tempestivamente segnalata alla s.a. - Ritardo servizi postali - Irrilevanza - Ragioni**

Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, è perentorio, con la conseguenza che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza (incameramento della cauzione e segnalazione all'Autorità) non possono trovare applicazione soltanto allorquando sia comprovata da parte dell'impresa l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta (C.d.S., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3657; sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1288); è stato in particolare osservato che, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, il ritardo nella consegna delle certificazioni richieste ai sensi del predetto art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, non può non rivelarsi indice di segno negativo in ordine all'affidabilità dell'impresa; affidabilità che costituisce requisito ulteriore e di autonoma rilevanza rispetto a quelli richiesti dal bando di gara, non potendo addossarsi all'amministrazione appaltante, in caso di superamento del termine perentorio, la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna dei documenti richiesti, nonché la disamina dell'eventuale scusabilità dell'errore, tutte situazioni comportanti un inammissibile ed ingiustificato aggravio procedurale a discapito dell'interesse pubblico al sollecito espletamento delle procedure di gara (C.d.S., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5689).

#### **TAR Sicilia Catania sez. IV 11/7/2013 n. 2005**

**Appalti Pubblici - Responsabilità Precontrattuale - Mancata stipulazione del contratto - Per mancata verifica copertura finanziaria - Colpa della P.A. - Sussiste**

Deve ritenersi sussistente la colpa dell'amministrazione, che avviene alla conclusione di una procedura di affidamento di lavori senza mai stipulare il relativo contratto a causa dell'omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso affidamento in ordine alla positiva conclusione della vicenda, deve considerarsi divergente rispetto alle regole di correttezza e buona fede cui è tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale (in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5245; Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4309; T.A.R. Sicilia - Catania, IV, 16 dicembre 2010, n. 4730).

**TAR Toscana sez. II 10/7/2013 n. 1092**

**Procedura di gara- Requisiti generali di partecipazione- Società in nome collettivo- Dichiarazioni di responsabilità circa la mancanza di sentenze di condanna- Devono essere rese sia dai soci che dal direttore tecnico- Normativa di ordine pubblico**

L'art. 38, comma 1, lett. c) preclude la partecipazione alle procedura di gara dei soggetti imprenditoriali che siano stati condannati per reati che contrastino con la moralità professionale e in conseguenza di ciò il comma 2 del medesimo art. 38 prevede che le imprese partecipanti rendano dichiarazioni di responsabilità circa la mancanza di sentenze di condanna in capo a una serie di soggetti facenti parte della compagine societaria. Con riferimento alle società in nome collettivo sono ritenute ostative le condanne pronunciate a carico "dei soci o del direttore tecnico" (comma 1, lett. c)) ed è quindi evidente che le dichiarazioni circa l'assenza di condanne ostative devono essere rese, ai sensi del successivo comma 2, sia dai soci della s.n.c. che da direttore tecnico. Il bando di gara di cui alla procedura in contestazione, laddove fa riferimento alle dichiarazioni di moralità del socio o del direttore tecnico delle s.n.c., deve essere letto e interpretato in conformità alla normativa di legge, che è normativa d'ordine pubblico e quindi di cogente applicazione, e quindi nel senso che, come palesato in modo incontrovertibile dalle norma primaria, la dichiarazione di moralità deve essere resa da tutti i soci delle società in nome collettivo nonché dal loro direttore tecnico.

**Consiglio di Stato, Sez. III – sentenza 10 luglio 2013 n. 3707)**

**Pubblico impiego – procedura concorsuale – possesso requisiti - dichiarazione fraudolenta - scoperta tardiva – decadenza.**

L'Amministrazione, a seguito della scoperta tardiva che la nomina del vincitore di un concorso è avvenuta sulla base di documenti falsi, legittimamente commina la sanzione della decadenza dell'atto di nomina ex nunc, anche se i documenti falsi attengono ad uno dei requisiti di ammissione (rectius di accesso) al concorso, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957 e dell'art. 20 del D.M. 30.1.1982, il quale prevedeva che: "*Decade dall'impiego che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile*". L'Amministrazione che scopra successivamente alla nomina che un dipendente non possiede il titolo di studio e l'abilitazione professionale indispensabili per esercitare l'attività inerente al suo rapporto di servizio, può anche utilizzare il diverso strumento dell'annullamento d'ufficio dell'atto di nomina, purchè sia illegittimo applicare invece l'istituto della decadenza.

**Tribunale di Catania Sez. lavoro – sentenza 5.7.2013**

**Pubblico impiego – lettori madrelingua – differenze retributive – riconoscimento**

La disposizione interpretativa di cui all'art. 26 della legge 240/2010, che regola il trattamento economico spettante agli ex lettori assunti dalle università italiane, si applica a tutti coloro i quali sono stati assunti ab initio quali lettori e che hanno poi stipulato con l'amministrazione di appartenenza un contratto come collaboratori ed esperti linguistici. Tale norma non si applica invece agli ex lettori che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato precedentemente all'entrata in vigore della Legge Gelmini.

**Consiglio di Stato sez. III 2/7/2013 n. 3550**

**Procedura di gara - Dichiarazioni previste dall'art. 38 del Codice - Inosservanza - Comporta l'esclusione dalla gara - Anche in assenza di comminatoria della lex specialis - Tutela della par condicio**

È stato osservato che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità (nel quale si inquadrano le esigenze di ordinato svolgimento della gara e di trasparenza), in quanto consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; pertanto, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o, come nel caso qui in trattazione, incompleta) deve considerarsi di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti "sostanzialmente" di partecipare alla gara. Alla stregua di ciò, è stato affermato che "nel diritto degli appalti occorre poter fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara o alla sua esclusione", onde "la dichiarazione ex articolo 38 (...) è sempre utile perché l'amministrazione sulla base di quella può/deve decidere la legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua incompletezza non possono essere sanate (...)" (cfr. Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471). In altri termini, anche in assenza di comminatoria nella lex specialis di gara, stante l'eterointegrazione con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento della presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del codice dei contratti comporta l'esclusione del concorrente, senza che sia consentito alla stazione appaltante disporre la regolarizzazione o integrazione, non trattandosi di mera irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (cfr. Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2011 n. 6569). In proposito, va ricordato che il potere/dovere di soccorso deve ritenersi esercitabile non in presenza di una chiara previsione di legge, quale deve ritenersi il detto

art. 38, co. 1, bensì quando le prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed equivoco (cfr. Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011 n. 78). Né si perviene ad un diverso esito in base alla nuova formulazione dell'art. 46 dello stesso codice (co. 1 bis introdotto dall'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70), che esplicita la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi in cui è possibile la regolarizzazione, quindi di ridurre quelle di esclusione, ma non opera per ogni mancanza, specie se ciò si traduca in un'alterazione della regola della par condicio; in particolare, non vale ad evitare l'esclusione qualora si tratti di incompletezza o falsità delle dichiarazioni prescritte dal ripetuto art. 38, co 1 e 2, poiché la norma dev'essere letta nel senso che l'esclusione dalla gara va disposta sia nel caso in cui la legge o il regolamento la comminino espressamente sia nell'ipotesi in cui la legge imponga "adempimenti doverosi" o introduca, come nella specie, "norme di divieto" pur senza prevedere espressamente l'esclusione. In conclusione, nel caso in esame nessuno spazio può avere il potere/dovere di soccorso (cfr. citt. Cons. St., sez. III, n. 1471 del 2012 e n. 6569 del 2011, ma anche la recentissima 5 aprile 2013 n. 1894).

**TAR ABRUZZO - L'AQUILA, SEZ. I - sentenza 27 giugno 2013 n. 613**

**Concorso - Bando - Valutazione delle prove – conteggio aritmetico prove - Clausola – difformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 3°, D.P.R. n. 487 del 1994 - Illegittimità.**

È illegittimo un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C posizione di ingresso C1 - a tempo pieno e indeterminato - area amministrativa di un Comune italiano, che prevede un conteggio aritmetico delle prove difforme da quello stabilito dall'art. 7, comma 3° del D.P.R. n. 487 del 1994. Il principio contenuto nell'art. 7 citato in base al quale, nella valutazione delle prove, occorre procedere alla somma tra la media aritmetica dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale, si applica infatti a tutti i concorsi per l'accesso alla P.A. e, di conseguenza, lo stesso non può ritenersi derogabile dalle Amministrazioni comunali. (cfr Cons. Stato, V sez. 1 febbraio 2010 n. 397).

**TAR Puglia Lecce sez. III 19/6/2013 n. 1431**

**Procedura di gara - Requisiti generali - Regolarità contributiva – Irregolarità della posizione contributiva di un partecipante – Comporta obbligo di esclusione - Esistenza di posizioni creditorie del ricorrente nei confronti di pubbliche amministrazioni – Non determina immediata e diretta compensabilità con i debiti previdenziali – Intervenuta esclusione dalla gara – Legittimità – Sussiste L'assenza del requisito della regolarità contributiva,**

costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può [...] che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente (sul punto espressamente Ad. Plen 8/2012).

Non è poi condivisibile la doglianza secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell'esistenza di crediti [...] nei confronti di alcuni amministrazioni locali per importi rilevanti; occorre innanzitutto precisare non sussiste la possibilità per l'impresa di porre in compensazione i crediti esigibili nei confronti di amministrazioni comunali con il debito previdenziale vantato da INPS e INAIL, possibilità che all'epoca della vicenda di cui è causa non era prevista da alcuna disposizione normativa. L'invocato art. 4 DPR 207/2010, che prevede un meccanismo di supplenza da parte delle stazioni appaltanti in caso di morosità degli obblighi previdenziali, è una disposizione che mira a favorire il pagamento degli oneri contributivi ma che non giustifica l'impresa inadempiente per essere venuta meno ai suoi doveri nei confronti degli enti di previdenza; la mancata attivazione del suddetto meccanismo, a prescindere dalla sua concreta applicabilità nel caso concreto, non fa dunque venir meno le conseguenze derivanti dagli inadempimenti degli obblighi contributivi di cui l'impresa è personalmente responsabile e che incidono sui diritti dei lavoratori, le finanze pubbliche e la par condicio tra le imprese. Del tutto inammissibile infine è la censura relativa alla violazione dell'art. 7 DM 24.10.2007 ("gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni") nel rilascio del DURC; trattandosi di preteso vizio del DURC, la censura avrebbe dovuto essere proposto nei confronti del predetto atto evocando in giudizio l'ente previdenziale che lo ha rilasciato.

L'esclusione della ricorrente dalla gara, visto il vigente quadro normativo, doveva dunque considerarsi doverosa e comunque indipendente da valutazioni della stazione appaltante sulla maggiore convenienza dell'offerta presentata, non potendo il principio dell'economicità dell'azione amministrativa essere invocato a discapito dei principi di legalità e di buon andamento dei pubblici poteri.

**Consiglio di Stato sez. III 4/6/2013 n. 3049**

**Pubblico impiego – mancata o ritardata assunzione – risarcimento danni – quantificazione pari al 50% della retribuzione**

All'agente di polizia, non riammesso in servizio dal Ministero dell'Interno (che risponde a titolo di colpa della propria condotta disattenta alle regole di cui all'art. 97 Cost. in quanto ha disatteso l'obbligatorietà di un

adempimento d'ufficio derivante dall'esecutività amministrativa della sentenza del G.A), l'Alto Consesso ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno pari al 50% delle retribuzioni previste per la qualifica che gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuto il provvedimento impugnato. Tale quantificazione discende dalla valutazione del fatto che il ricorrente non ha dovuto impegnare le proprie energie nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, ma ha potuto curare interessi di altra specie, sia sul piano lavorativo che della propria elevazione professionale e culturale, anche per poter accedere a un altro impiego. Non spetta invece il riconoscimento di somme per festività, ferie non godute e indennità, in quanto le stesse presuppongono la costanza di attività di servizio.